

**RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 14 GIUGNO 2023**

Il giorno 14 giugno 2023, alle ore 11,00, si è riunita, in modalità video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

**Ordine del giorno:**

- 1) **definizione del parere della Commissione Arconet alla proposta di ITAS 1 elaborata dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell'articolo 9, comma 16, del Decreto-legge n. 152 del 2021**
- 2) **Esame proposte di aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011**
- 3) **Esame proposte di aggiornamento dell'allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardanti, in particolare, l'inserimento del fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie**
- 4) **Esame schema del DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al fine di recepire le modifiche già approvate dalla Commissione Arconet**

| AMMINISTRAZIONE        | Nomi                          | Riunione del<br>14 giugno 2023 |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| MEF -RGS<br>Presidente | Salvatore Bilardo             | assente                        |
| MEF -RGS               | Cinzia Simeone                |                                |
| MEF -RGS               | Paola Mariani                 |                                |
| MEF -RGS               | Daniela Collesi               | assente                        |
| MEF -RGS               | Pier Paolo Trimarchi          |                                |
| MEF -RGS               | Sonia Caffù                   | assente                        |
| MEF -RGS               | Ivana Rasi                    |                                |
| MEF -RGS               | Lamberto Cerroni              | assente                        |
| MEF -RGS               | Marco Carfagna                | assente                        |
| MEF -RGS               | Andrea Taddei                 |                                |
| PCM - Affari Regionali | Andreana Valente              |                                |
| PCM - Affari Regionali | Francesco Marcello<br>Germanò | assente                        |
| M. Interno             | Massimo Tatarelli             | assente                        |
| M. Interno             | Fabio Passerini               | assente                        |
| M. Interno             | Andrea Intagliata             |                                |

|                             |                       |           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| M. Interno                  | Marcello Zottola      | assente   |
| M. Interno                  | Roberto Pacella       |           |
| M. Interno                  | Antonio Colaianni     | assente   |
| Corte dei conti             | Luigi Di Marco        |           |
| Corte dei conti             | Filippo Izzo *        | assente   |
| Istat                       | Gerolamo Giungato     | assente   |
| Istat                       | Grazia Scacco         | assente   |
| Istat                       | Susanna Riccioni      | assente   |
| Istat                       | Luisa Sciandra        | assente   |
| Regione a statuto ordinario | Antonello Turturiello | assente   |
| Regione a statuto ordinario | Claudia Morich        |           |
| Regione a statuto ordinario | Onelio Pignatti       | assente   |
| Regione a statuto ordinario | Marco Marafini        | assente   |
| Regione a statuto speciale  | Marcella Marchioni    |           |
| Regione a statuto speciale  | Elsa Ferrari          |           |
| UPI                         | Francesco Delfino     |           |
| UPI                         | Luisa Gottardi        | assente   |
| ANCI                        | Alessandro Beltrami   |           |
| ANCI                        | Riccardo Mussari      |           |
| ANCI                        | Giuseppe Ninni        | assente   |
| ANCI                        | Roberto Colangelo     | assente   |
| OIC                         | Marco Venuti          | 2 assente |
| CNDC                        | Marco Castellani      | assente   |
| CNDC                        | Paolo Tarantino       |           |
| CNDC                        | Andrea Ziruolo        | assente   |
| CNDC                        | Davide Di Russo       |           |
| ABI                         | Rita Camporeale       | assente   |
| ABI                         | Alessandra Di Iorio   | assente   |
| Assosoftware                | Roberto Bellini       | assente   |
| Assosoftware                | Laura Petroccia       |           |

\* Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Stefania Fusaro designato dalla Corte dei conti.

Dato atto che il Presidente della Commissione non potrà partecipare alla riunione per improrogabili esigenze di lavoro, salutati tutti i partecipanti alla riunione, si dà inizio alla riunione con l'introduzione del primo punto all'ordine del giorno.

### **1) Definizione del parere della Commissione Arconet alla proposta di ITAS 1 elaborata dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell'articolo 9, comma 16, del Decreto-legge n. 152 del 2021**

Dopo aver ricordato che la Commissione ARCONET è chiamata a esprimere il parere, in questa riunione, sull'ITAS 1, riguardante la composizione e schemi del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 si ringraziano sentitamente i rappresentanti delle Regioni e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per l'invio dei contributi sulla bozza di parere anticipata in occasione della convocazione della riunione.

Prima di dare la parola ai componenti della Commissione si precisa, come per le precedenti occasioni, che i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, componenti della Commissione ARCONET si adoperano solo a raccogliere i pareri espressi dai componenti della Commissione ma si astengono da esprimere pareri che hanno già espresso in sede di Gruppo di consultazione.

Il Professor Mussari, inoltre, ribadisce la propria astensione, alla quale si associano, per i motivi rappresentati in occasione dei precedenti pareri sulle proposte dello Standard Setter Board, il dottor Di Russo e i rappresentanti della Corte dei conti e dell'Istat.

Tutto ciò premesso si invitano i partecipanti ad esprimersi pur avendo già fatto pervenire le rispettive osservazioni.

Il rappresentante dell'UPI richiamando il parere congiunto con l'ANCI, già inviato, sottolinea, quale punto di maggiore criticità, la prevista distinzione tra le attività e le passività correnti e non correnti per ribadire che gli enti molto difficilmente avranno la possibilità di operare tale distinzione.

Il rappresentante delle regioni a statuto speciale richiama il previsto obbligo di redazione del rendiconto consolidato rappresentando che si ritiene eccessivo il livello di dettaglio richiesto dalla nuova disciplina contabile.

Il rappresentante delle regioni a statuto ordinario ribadisce che le segnalazioni del rappresentante dell'UPI riguardano anche il comparto delle Regioni e richiama la criticità, specifica delle regioni, per la gestione sanitaria in merito alla quale le regioni si riservano di formulare ulteriori osservazioni.

Conclusi gli interventi il parere viene condiviso dalla Commissione ARCONET e sarà inviato, come previsto, allo Standard Setter Board.

### **2) Esame proposte di aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011**

Si introduce il punto 2) all'ordine del giorno che riguarda l'esame delle proposte di aggiornamento dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 in linea con le proposte di aggiornamento riguardanti lo

schema di bilancio di cui all'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011 di cui al punto 3) previsto all'ordine del giorno della riunione odierna.

Le proposte di aggiornamento previste all'ordine del giorno, dopo l'approvazione, saranno recepite nello schema di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 il cui esame è previsto nel punto 4) all'ordine del giorno della riunione odierna.

Con l'occasione si rinnova l'invito ad un attento esame dello schema di DM in parola per segnalare eventuali criticità e refusi al fine di poter operare le necessarie correzioni.

Tornando alla proposta di aggiornamento in esame, in particolare la prima riguarda il paragrafo 9.2.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e si è resa necessaria per eliminare una duplicazione riguardante le modalità di evidenziazione dei residui attivi nel risultato di amministrazione rispetto a quanto indicato nel paragrafo 13.7 dell'allegato 4/1, concernente "La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione".

La seconda proposta di aggiornamento riguarda l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato e riguarda la media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione.

L'aggiornamento proposto intende rendere omogenea la modalità di determinazione dell'accantonamento tra il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione lasciando agli enti la facoltà di scegliere la media da utilizzare.

La terza proposta di aggiornamento riguarda il punto 3.20 bis, necessaria a recepire le disposizioni di cui al DL 115 del 2022 sul FAL per gli enti in dissesto.

Verificata l'assenza di interventi, la Commissione Arconet approva all'unanimità la proposta di aggiornamento, trasmessa ai componenti in occasione della convocazione della presente riunione.

### **3) Esame proposte di aggiornamento dell'allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, riguardanti, in particolare, l'inserimento del fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie**

Considerato che si è avuto modo di verificare, nel tempo, che anche gli enti locali hanno l'esigenza di rappresentare il fondo pluriennale vincolato per le partite finanziarie nel rendiconto della propria gestione, oltre alle Regioni che, pur avendo da tempo tale possibilità, hanno segnalato criticità determinata dall'assenza di tale specifica voce in alcuni prospetti dello schema di rendiconto, la proposta in esame prevede l'inserimento della voce fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie di spesa nello schema di rendiconto della gestione.

Verificata l'assenza di interventi, la Commissione Arconet approva all'unanimità la proposta di aggiornamento, trasmessa ai componenti in occasione della convocazione della presente riunione, salvo i prospetti degli equilibri, per i quali è segnalata la necessità e l'importanza di dedicare una particolare attenzione alle modifiche previste e a tutte le voci riguardanti il FPV da iscrivere in entrata di cui, in occasione dell'aggiornamento del prospetto, era stata verificata l'assenza.

Si invitano pertanto i componenti della Commissione, in particolare i rappresentanti degli enti, ad un'attenta ulteriore verifica di tali prospetti.

#### **4) Esame schema del DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al fine di recepire le modifiche già approvate dalla Commissione Arconet**

Per quanto detto in occasione dell'esame dei punti precedenti e al fine di consentire ulteriori specifiche verifiche, si rinvia l'approvazione definitiva dello schema di DM di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118, in emanando, alla prossima riunione accogliendo fin da ora la richiesta di prorogare la vigenza dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del Piano dei conti integrato per consentire i necessari propedeutici interventi informatici.

Prima di chiudere la riunione si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno 19 luglio 2023 in presenza garantendo il collegamento da remoto.

La riunione termina alle ore 12,15

### **ALLEGATO**

#### **PARERE DELLA COMMISSIONE ARCONET**

**OGGETTO:** *Proposta di Standard ITAS 1 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio” - Parere ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, esaminata la Proposta di Standard ITAS 1 Composizione e schemi del bilancio di esercizio, comunica le proprie osservazioni nello schema di seguito riportato.

Tale parere è stato condiviso all'unanimità nel corso della riunione del 14 giugno 2023, con l'astensione dei rappresentanti della Corte dei conti e dell'ISTAT, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide Di Russo.

5

In via generale la Commissione Arconet segnala forti preoccupazioni per la classificazione prevista per lo Stato Patrimoniale, tra le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti che, ad esempio per i risconti, determina una elevata complessità nelle operazioni di chiusura del bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda il perimetro sanitario del bilancio di esercizio delle Regioni che si ritiene dovrà applicare il medesimo Standard, i rappresentanti delle Regioni segnalano che saranno effettuati ulteriori approfondimenti.

| ITAS I – <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i><br>(Proposta di Statuizione)  | Osservazioni/modifiche/integrazioni |
|---|-------------------------------------|
| <p>Premessa</p>   |                                     |
| <p>Il presente standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni.</p> <p>Nel prosieguo, il termine bilancio di esercizio, salvo che non sia diversamente specificato, è utilizzato anche con riferimento al bilancio consolidato.</p> <p>Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse.</p> <p>La comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità fra i bilanci di esercizio sono anche garantite dall'applicazione degli altri ITAS. Questo standard, inoltre, disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico;</li> <li>2) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio.</li> </ol> |                                     |
| <p>Definizioni</p>  |                                     |

2 I seguenti termini vengono utilizzati nel presente ITAS con i significati indicati:

Un'attività è una risorsa con un potenziale di servizio o capacità di generare benefici economici che è attualmente controllata da un'amministrazione come risultato di un'operazione o altro evento passato.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di finanziamento sono operazioni che danno luogo a una variazione dell'ammontare e della composizione dei mezzi propri e del capitale di prestito dell'amministrazione.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività di investimento sono operazioni che danno luogo all'acquisto e alla cessione di attività non correnti e di altri investimenti non compresi nelle disponibilità liquide equivalenti.

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, le attività operative sono le attività dell'amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento.

Il bilancio di previsione (o budget) annuale è il bilancio di previsione approvato, ha un'estensione temporale di un anno e non include stime o proiezioni relative a periodi superiori all'anno. Il bilancio di previsione (o budget) annuale si distingue in bilancio di previsione (o budget) iniziale e definitivo.

Il bilancio di previsione (o budget) iniziale è il bilancio di previsione approvato originariamente per il periodo al quale le previsioni si riferiscono.

Il bilancio di previsione (o budget) definitivo comprende tutte le variazioni apportate durante l'esercizio alle previsioni incluse nel bilancio di previsione iniziale.

I conferimenti di mezzi propri sono afflussi di risorse da soggetti terzi (tipicamente altre amministrazioni), preordinati a dotare

l'amministrazione conferitaria delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Possono essere effettuati al momento della costituzione di un'amministrazione o in un momento successivo della sua vita. Possono essere effettuati in denaro o altra forma di attività o anche passività. Le specifiche caratteristiche dei conferimenti determinano la natura della contropartita contabile nel patrimonio netto e i diritti dei soggetti conferenti anche in sede di eventuale scioglimento o liquidazione dell'amministrazione conferitaria.

I costi sono decrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri e dagli oneri. Gli oneri sono decrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione, diversi da quelli derivanti da devoluzioni di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio.

Le devoluzioni di mezzi propri sono deflussi di denaro o altre attività o di passività verso soggetti terzi (tipicamente altre amministrazioni) che riducono la dotazione di risorse confluite nel patrimonio netto di un'amministrazione.

Le disponibilità liquide sono costituite dalla cassa e dai depositi a vista.

Le disponibilità liquide equivalenti sono investimenti a breve termine (tre mesi o meno) ad elevato grado di liquidità che sono prontamente convertibili in denaro e sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del valore.

I flussi di cassa sono variazioni in aumento (flussi in entrata) e in diminuzione (flussi in uscita) delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti.

Gruppo *(La definizione di gruppo sarà inserita a seguito dell'elaborazione dell'ITAS riguardante il bilancio consolidato).*

Il controllo sussiste allorché un'amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o

Dopo aver detto che il concetto di gruppo sarà definito con apposito ITAS viene data definizione di controllo ed influenza dominante. Non si affronta il tema in house. Si propone di restringere l'applicazione del bilancio consolidato agli enti che effettivamente controllano una società.

|   |   |
|---|---|
| <p>in organo equivalente dell'organismo controllato.</p> <p>Inoltre, il controllo si configura in una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il potere di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'organismo controllato;</li> <li>b) il controllo di fatto sulla gestione strategica e operativa dell'organismo controllato;</li> <li>c) il controllo, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sulla gestione strategica e operativa dell'organismo controllato.</li> </ul> <p>L'influenza notevole sussiste allorché un'amministrazione possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore, comunque non configurante il controllo, dei voti esercitabili nell'assemblea o in organo equivalente dell'organismo.</p> <p>Inoltre, l'influenza notevole su un organismo si configura in una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il potere di nominare un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente;</li> <li>b) la partecipazione alla gestione strategica e operativa;</li> <li>c) la partecipazione alla gestione strategica e operativa, in virtù di particolari vincoli contrattuali.</li> </ul> <p>Applicare una disposizione non è praticabile quando un'amministrazione, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla.</p> <p>Operazione con una parte correlata è il trasferimento di risorse, obbligazioni o la prestazione di servizi tra l'amministrazione e le sue parti correlate.</p> <p>La parte correlata è una persona o uno stretto familiare di quella persona o un organismo che è correlata all'amministrazione che redige il bilancio di esercizio.</p> <p>Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati</p> | <p>La frase: "Applicare una disposizione....." non si capisce e sembra non avere un filo logico.</p> <p>La definizione di parte correlata (punto 2) e l'informativa sulle operazioni con parti correlate (punto 60) potrebbero generare dubbi interpretativi considerata l'ampia casistica delle regioni.</p> |
|---|---|

all'amministrazione che redige il bilancio di esercizio se:

- i. hanno un'influenza notevole sull'amministrazione che redige il bilancio; o
- ii. sono componenti gli organi di vertice o sono dirigenti dell'amministrazione che redige il bilancio o di un suo organismo controllante.

Un organismo è correlato a un'amministrazione che redige il bilancio di esercizio se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) l'organismo e l'amministrazione che redige il bilancio di esercizio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e organismo del gruppo sono tra loro correlati);
- b) una persona identificata o un componente degli organi di vertice o un dirigente dell'amministrazione o di un suo organismo controllante, di cui ai punti i) e ii), ha un'influenza notevole sull'organismo.

Si considerano familiari stretti di una persona, di cui ai punti i) e ii), quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'amministrazione, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

Una passività è un'obbligazione attuale di un'amministrazione che richiede un trasferimento di risorse ed è il risultato di un'operazione o altro evento passato.

Il patrimonio netto è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività ed è costituito dai mezzi propri distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Il patrimonio netto di gruppo è determinato dalla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività risultante dal bilancio consolidato

ed è costituito dai mezzi propri di tutti i componenti appartenenti al Gruppo distinti in: fondo di dotazione, riserve disponibili e indisponibili, risultato economico di esercizio.

Nel bilancio consolidato, il patrimonio netto di pertinenza di terzi è costituito dalle interessenze dei soci di minoranza degli organismi controllati facenti parte del Gruppo di consolidamento. La necessità di tale indicazione deriva dal fatto che il consolidamento dei valori dell'amministrazione controllata avviene per intero, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta dall'amministrazione controllante; occorre quindi individuare la quota parte di patrimonio di pertinenza di terzi.

I ricavi sono incrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri e dai proventi. I proventi sono incrementi nel patrimonio netto di un'amministrazione, diversi da quelli derivanti da conferimenti di mezzi propri, che hanno origine da operazioni non di scambio. I proventi si generano quando la controprestazione economica è diffusa e non immediata, non richiedendo necessariamente una diretta correlazione con il servizio o i servizi erogati dall'amministrazione.

Rilevanza - L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione è suscettibile di influenzare il giudizio sui risultati conseguiti con l'uso delle risorse pubbliche o le decisioni assunte dagli utilizzatori del bilancio di esercizio. La rilevanza dipende tanto dalla natura dell'informazione quanto dalla sua dimensione quantitativa, valutata anche comparativamente con i valori complessivi presentati nel bilancio di esercizio nel quale l'informazione è o sarebbe collocata.

Le riserve disponibili sono costituite dall'accantonamento a riserva di risultati economici positivi o e possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per la costituzione o l'incremento di riserve indisponibili, per alimentare il fondo di dotazione.

|   |  |
|---|--|
| <p>La costituzione delle riserve indisponibili è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'amministrazione e da specifici ITAS.</p> <p>Le riserve indisponibili sono utilizzate solo per gli scopi loro attribuiti al momento della costituzione.</p> <p>Le riserve indisponibili non possono essere utilizzate per la copertura di risultati economici negativi, per alimentare riserve disponibili, per alimentare il fondo di dotazione.</p> <p>Le riserve negative sono riserve indisponibili, separatamente indicate nello Stato Patrimoniale, costituite solo quando i risultati economici positivi di esercizio, le riserve disponibili e il fondo di dotazione sono insufficienti alla costituzione o all'incremento di altre riserve indisponibili espressamente previste da un ITAS.</p> <p>Le riserve negative hanno sempre segno negativo e, in valore assoluto, il loro importo complessivo non può superare quello delle altre riserve indisponibili.</p> <p>Il risultato economico di esercizio è la differenza tra i componenti positivi (proventi e ricavi) e i componenti negativi (costi e oneri) iscritti nel conto economico.</p> |  |
| <p><b>Ambito di applicazione</b></p>  |  |
| <p>3 Questo standard si applica a tutte le amministrazioni, fatta eccezione per i contenuti relativi al raffronto fra importi preventivi e consuntivi, che è applicato solo alle amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale.</p>   |  |
| <p><b>Composizione del bilancio di esercizio</b></p>  |  |
| <p>4 Il bilancio di esercizio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lo stato patrimoniale;</li> <li>b) il conto economico;</li> </ul>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>c) il rendiconto finanziario dei flussi di cassa;<br/> d) il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;<br/> e) il raffronto tra importi preventivi e consuntivi (per le amministrazioni che redigono il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale);<br/> f) la nota integrativa.<br/> Il bilancio di esercizio consolidato non comprende il raffronto tra importi preventivi e consuntivi di cui al precedente punto e).</p>  |  |
| <p>Rappresentazione veritiera e corretta e conformità con gli ITAS</p>  |  |
| <p>5 Il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa di un'amministrazione al termine di un periodo amministrativo. La rappresentazione veritiera e corretta è garantita dal rispetto di tutti i postulati e i vincoli dell'informazione come definiti dal Quadro Concettuale. Si presume che l'applicazione degli ITAS, con l'aggiunta di ulteriori informazioni quando necessario, consenta di predisporre un bilancio di esercizio veritiero e corretto.</p> |  |
| <p>6 L'amministrazione il cui bilancio di esercizio è conforme agli ITAS deve rendere un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nella nota integrativa. Il bilancio di esercizio non è descritto come conforme agli ITAS se non è conforme a tutte le disposizioni degli ITAS.</p>   |  |
| <p>7 Politiche contabili inappropriate non possono essere sanate né da una loro esplicitazione, né da informazioni integrative.</p>   |  |
| <p>8 Nelle circostanze eccezionali in cui si concluda che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, l'amministrazione disattende tale disposizione seguendo le indicazioni del paragrafo 9.</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>9 Quando un'amministrazione disattende una disposizione di un ITAS secondo quanto previsto dal paragrafo 8, rende esplicito, in nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di ritenere che il bilancio di esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico di esercizio e dei flussi di cassa dell'amministrazione;</li> <li>b) di aver osservato gli ITAS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta;</li> <li>c) il titolo dell'ITAS che è stato disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l'ITAS disatteso richiederebbe, la ragione per la quale tale trattamento sarebbe, nelle circostanze specifiche, così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, e</li> <li>d) per ogni esercizio rappresentato, gli effetti su ogni voce del bilancio di esercizio conseguenti alla deroga rispetto a quanto si sarebbe verificato se il bilancio di esercizio fosse stato redatto conformemente alle disposizioni disattese.</li> </ul> |  |
| <p>10 Quando un'amministrazione ha derogato a una disposizione di un ITAS in un esercizio precedente e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio di esercizio per l'esercizio corrente, essa fornisce le informazioni integrative previste nel paragrafo 9, lettere c) e d).</p>  |  |
| <p>11 Nei casi eccezionali in cui si conclude che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, ma il quadro normativo di riferimento proibisce la deroga a tale disposizione, l'amministrazione riduce, nella massima misura possibile, gli effetti conseguenti alla conformità che risultano fuorvianti, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il titolo dell'ITAS in questione, la natura della disposizione e la ragione per la quale si è concluso che la conformità con quella disposizione è</li> </ul>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>così fuorviante nelle specifiche circostanze da confliggere con una rappresentazione veritiera e corretta;</p> <p>b) per ciascun esercizio rappresentato, le rettifiche che sono necessarie a ogni voce del bilancio di esercizio che si è concluso per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.</p>  |   |
| <p>12 Per le finalità di cui ai paragrafi 8-11, un'informazione sarebbe in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta quando non rappresenta fedelmente le operazioni o altri eventi che il bilancio di esercizio intende rappresentare o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che influenzi le decisioni degli utilizzatori del bilancio di esercizio. Nel valutare se la conformità a una disposizione specifica di un ITAS sia così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, si considera:</p> <p>a) il perché una rappresentazione veritiera e corretta non è conseguita nelle specifiche circostanze, e</p> <p>b) in che modo le circostanze dell'amministrazione differiscono da quelle di altre amministrazioni che invece ottemperano alla disposizione.</p> | <p>Si propone di sostituire "sarebbe" con "è".</p>  |
| <p>13 Le deroghe alle disposizioni di un ITAS, attuate per ottemperare a disposizioni normative vigenti in materia di bilancio di esercizio, non rappresentano deroghe in conflitto con gli obiettivi del bilancio di esercizio come definito nel paragrafo 8 del presente standard. Se tali deroghe sono rilevanti, l'amministrazione non può dichiarare di rispettare gli ITAS.</p>   |   |
| <p>Continuità</p>   |   |
| <p>14 Quando si predispose il bilancio di esercizio si valuta se l'amministrazione è in funzionamento e continuerà ad esserlo. Questa valutazione è effettuata dal responsabile della predisposizione del</p>   | <p>Si segnala il dubbio se gli enti locali in dissesto e in predissesto sono enti "in funzionamento". Si invita a dare indicazioni al riguardo nelle linee guida.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è predisposto nella prospettiva della continuità, a meno che l'amministrazione non debba cessare l'attività in base ad una disposizione di legge o di statuto. Qualora il responsabile della predisposizione del bilancio di esercizio sia a conoscenza di eventi o condizioni che possono comportare seri dubbi sulla capacità dell'amministrazione di continuare a operare in funzionamento, tali incertezze sono rese esplicite in nota integrativa.</p> <p>Qualora il bilancio di esercizio non sia predisposto nella prospettiva della continuità, tale fatto è reso esplicito in nota integrativa, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato predisposto e alla ragione per la quale l'amministrazione non è considerata in funzionamento.</p>         |  |
| <p><b>Costanza nella modalità di presentazione nel bilancio di esercizio</b></p>  |  |
| <p>15 Gli schemi di bilancio di esercizio sono obbligatori. La modalità di presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel bilancio di esercizio è uguale da un esercizio all'altro, a meno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'amministrazione o di una revisione del bilancio di esercizio, che un'altra presentazione o classificazione sarebbe più appropriata, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione delle politiche contabili definiti in ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>, o</li> <li>b) un ITAS richieda un cambiamento nella presentazione.</li> </ul> |  |
| <p>16 Un'amministrazione cambia la presentazione delle stesse operazioni e dei relativi valori nel proprio bilancio di esercizio soltanto se la nuova presentazione è più conforme alla rappresentazione veritiera e corretta e se la nuova presentazione continuerà ad essere adottata, così da non comprometterne la comparabilità. Quando apporta modifiche nella presentazione, un'amministrazione riclassifica le proprie informazioni</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 23 e 24.  |  |
| <b>Rilevanza</b>  |  |
| 17 Applicare il principio della rilevanza significa che, qualora l'informazione non sia rilevante, non è necessario conformarsi ad un obbligo di informativa previsto da un ITAS.   |  |
| 18 È possibile omettere dagli schemi obbligatori del bilancio di esercizio una voce quando, in due bilanci consecutivi, il suo importo è pari a zero.   |  |
| <b>Compensazione</b>  |  |
| 19 Attività e passività, proventi-ricavi e oneri-costi non possono essere fra loro compensati a meno che non sia permesso o richiesto da un ITAS.   |  |
| <b>Informazione comparata</b>   |  |
| 20 Fatta salva l'ipotesi che un ITAS permetta o richieda diversamente, per ogni voce del bilancio di esercizio l'amministrazione indica l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. L'amministrazione include informazioni comparative nella nota integrativa quando ciò è rilevante per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento. |  |
| 21 Se le voci non sono comparabili, il contenuto di quelle relative all'esercizio precedente sono adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.  |  |
| 22 Quando la modalità di presentazione nelle voci nel bilancio di esercizio è modificata, gli importi comparativi sono riclassificati, a meno che la riclassificazione non sia praticabile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, l'amministrazione indica:   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>a) la natura della riclassificazione;<br/>                 b) l'ammontare di ciascuna voce o classe di voci che è riclassificata; e<br/>                 c) la ragione della riclassificazione.</p>  |  |
| <p>23 Quando non è praticabile riclassificare gli importi comparativi, l'amministrazione indica:<br/>                 a) la ragione per la quale gli importi non sono riclassificabili, e<br/>                 b) la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.</p>   |  |
| <p>24 L'ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i> disciplina le modifiche alle informazioni comparative richieste quando un'amministrazione cambia politica contabile o corregge un errore.</p>   |  |
| <p><b>Struttura e contenuto del bilancio di esercizio</b></p>   |  |
| <p><i>Identificazione dei prospetti del bilancio di esercizio</i></p>   |  |
| <p>25 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono identificati chiaramente e distinguibili l'uno dall'altro.</p>   |  |
| <p>26 Ciascun prospetto del bilancio di esercizio evidenzia chiaramente:<br/>                 a) la denominazione dell'amministrazione cui il bilancio di esercizio si riferisce insieme ad ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto all'esercizio precedente;<br/>                 b) se si tratta di un prospetto del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato;<br/>                 c) la data di chiusura dell'esercizio.</p> |  |
| <p>27 I prospetti che compongono il bilancio di esercizio sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.</p>  |  |
| <p><i>Durata del periodo amministrativo</i></p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>28 Il periodo amministrativo (o esercizio) dura dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio di esercizio è predisposto con cadenza annuale e si riferisce ad un periodo amministrativo. Quando, per ragioni di carattere straordinario, il bilancio di esercizio è presentato per un periodo più lungo o più breve del periodo amministrativo, l'amministrazione spiega:</p> <p>a) il motivo per cui si è adottato un periodo più lungo o più breve;</p> <p>b) che i valori monetari contenuti nei prospetti del bilancio di esercizio e nella nota integrativa non sono del tutto comparabili con quelli relativi all'esercizio precedente.</p> |   |
| <p><b>Stato patrimoniale</b></p>  | <p>Nello schema di SP non sono previste le specifiche colonne/righe per l'inserimento di quanto richiesto con le note 1 e 2 "con separata indicazione degli importi relativi a beni in leasing finanziario" e "indicazione degli importi relativi a beni relativi a servizi in concessione". Ai fini dell'invio dei bilanci alla BDAP-bilanci armonizzati, per ciascuna voce, sarà inserita una ulteriore voce "di cui in leasing".</p> <p>Nello schema di SP, la nota (1) per i beni in leasing è prevista solo per il patrimonio disponibile. Si invita a valutare se estendere la nota anche ai beni del al patrimonio indisponibile o demaniale che possono assumere la natura di patrimonio indisponibile o demaniale dopo l'acquisizione da parte dell'ente. Si segnala la necessità di precisare nella nota (1) se è compreso il leasing in costruendo per opere pubbliche.</p> <p>La rappresentazione delle rimanenze nello SP risulta eccessivamente analitica. Si propone di semplificarla.</p> <p>In caso di mancato accoglimento della richiesta di semplificazione delle rimanenze, si segnala la mancanza, tra le rimanenze, della voce "Lavori in corso su ordinazione" prevista invece tra le Variazioni delle rimanenze nel Conto Economico.</p> |
| <p>29 Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'amministrazione. Nello stato patrimoniale sono iscritte le attività, le passività e il patrimonio netto dell'amministrazione alla data di chiusura dell'esercizio.</p>  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>30 Lo schema dello stato patrimoniale, allegato al presente ITAS, è obbligatorio ed è a sezioni divise e contrapposte, denominate, rispettivamente, attivo e passivo.</p>  |   |
| <p>31 La sezione attivo include le attività, la sezione passivo include le passività e il patrimonio netto.<br/>Le attività e le passività sono distinte in correnti e non-correnti.<br/>Le voci delle attività e delle passività, correnti e non-correnti, sono aggregate e presentate in classi e sotto-classi allo scopo di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.</p>  | <p>La mancanza della voce “Crediti verso Amministrazioni per la partecipazione al fondo di dotazione” rende necessario individuare un'altra voce da utilizzare al sorgere di un credito a seguito di impegno non pagato da parte della regione e per la costituzione o incremento dei fondi di dotazione degli enti regionali. Si invita a dare indicazioni al riguardo nelle linee guida, segnalando che il credito per il conferimento del fondo di dotazione è diverso dal credito per trasferimenti e contributi.</p> |
| <p>Ciclo operativo e sua normale durata</p>   |   |
| <p>32 Il ciclo operativo di un'amministrazione è il tempo necessario a trasformare gli input o le risorse in output. La durata del normale ciclo operativo dell'amministrazione, per convenzione, coincide col periodo amministrativo. Qualora l'amministrazione valuti che il suo normale ciclo operativo abbia una durata diversa dal periodo amministrativo, ne tiene conto per distinguere le attività e le passività in correnti e non correnti, secondo quanto previsto ai paragrafi 33-36, e ne fornisce motivazione e adeguata evidenza nella nota integrativa.</p> |   |
| <p>Distinzione fra attività correnti e non correnti</p>   | <p>Sarà molto difficile avere lo stato patrimoniale suddiviso in attività e passività correnti e non. Gli enti difficilmente hanno le informazioni per applicare correttamente le vigenti classificazioni.<br/>La suddivisione tra risconti annuali e risconti non correnti non sarà semplice. È chiara per i contributi agli investimenti, per le concessioni ma non per le altre tipologie. Si invita a dare indicazioni al riguardo nelle linee guida.</p>   |
| <p>Attività correnti</p>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>33 Alla data di chiusura dell'esercizio, un'attività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ci si attende sarà realizzata o è detenuta per essere venduta o per essere consumata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione;</li> <li>b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;</li> <li>c) ci si attende che sarà realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;</li> <li>d) è costituita da disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti, salvo che sia impedito di scambiarle o utilizzarle per regolare una passività per almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio.</li> </ul> | <p>Si suggerisce di riproporre anche per la voce crediti un'indicazione analoga prevista per la voce debiti (da estinguersi entro/oltre 12 mesi), utilizzando la dicitura "da riscuotere entro/oltre 12 mesi", piuttosto che "realizzata entro 12 mesi!".</p> <p>A tal fine nelle Immobilizzazioni finanziarie si suggerisce di istituire la voce di raggruppamento "crediti da riscuotere oltre 12 mesi".</p> |
| <p><i>Attività non correnti</i></p>  |  |
| <p>34 Le attività che, alla data di chiusura dell'esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 33 sono non correnti.</p>   |  |
| <p><i>Passività correnti</i></p>   |  |
| <p>35 Alla data di chiusura dell'esercizio, una passività è corrente quando soddisfa uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ci si attende sarà regolata durante il normale ciclo operativo dell'amministrazione;</li> <li>b) è detenuta primariamente allo scopo di essere negoziata;</li> <li>c) deve essere regolata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio;</li> <li>d) l'amministrazione non ha un diritto incondizionato a differirne il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio.</li> </ul>   |  |
| <p><i>Passività non correnti</i></p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>36 Le passività che, alla data di chiusura del bilancio di esercizio, non soddisfano alcuno dei requisiti elencati al paragrafo 35 sono non correnti.</p>   |   |
| <p>Conto economico</p>   | <p>Nello schema di conto economico non sono stati inseriti, probabilmente per un refuso, i numeri identificativi delle voci, presenti invece nel prospetto del conto economico consolidato.</p> <p>Nel conto economico si usa il termine trasferimenti anche per quelli in c/investimenti. Nel processo di armonizzazione del 2009 è stata introdotta la distinzione tra i trasferimenti in c/capitale e i contributi agli investimenti, terminologia che resterà valida con riferimento ai documenti riguardanti la contabilità finanziaria.</p> |
| <p>37 Il conto economico accoglie i proventi-ricavi e gli oneri-costi di competenza economica dell'esercizio e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Lo schema di conto economico, allegato al presente ITAS, è obbligatorio. Lo schema di conto economico è in forma scalare con una classificazione dei costi per natura e l'individuazione di risultati economici intermedi.</p> <p>Nello schema di conto economico le voci sono raggruppate e presentate in classi e sotto-classi al fine di accrescere la significatività e la comprensibilità del bilancio di esercizio per i suoi utilizzatori.</p> | <p>In analogia al dettaglio previsto per le rimanenze nello Stato Patrimoniale si suggerisce di aggiungere tra le Variazioni delle rimanenze anche quelle relative ai "prodotti finiti" e, se non ricomprese tra queste, anche quelle relative alle "attività biologiche".</p>  |
| <p>38 L'area della gestione operativa del conto economico include tutti i proventi-ricavi e i costi-oneri dell'amministrazione, a eccezione dei proventi-ricavi e dei costi-oneri compresi nella gestione finanziaria di cui al paragrafo 39 del presente ITAS e nella gestione straordinaria di cui al</p>  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>paragrafo 40 del presente ITAS.<br/>L'area della gestione operativa include le rettifiche di valore di attività e passività.</p>   |   |
| <p>39 L'area della gestione finanziaria del conto economico include i costi conseguenti al ricorso al capitale di prestito e i ricavi derivanti dalla detenzione di disponibilità liquide, nonché di disponibilità liquide equivalenti. Nella gestione finanziaria rientrano, inoltre, i dividendi da partecipazioni temporaneamente detenute, non considerate strategiche e non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione.</p>   |   |
| <p>40 L'area della gestione straordinaria del conto economico include proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi di carattere non prevedibile o non ripetitivo.<br/>Sono proventi-ricavi e costi-oneri della gestione straordinaria unicamente quelli derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perdita, eliminazione o danneggiamento di beni a seguito di eventi straordinari, naturali o non naturali, come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, furti, ecc.;</li> <li>b) rimborsi assicurativi per furto, perdita, eliminazione o danneggiamento di beni;</li> <li>c) liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi da iscrivere tra i proventi della gestione operativa;</li> <li>d) ristrutturazioni del debito;</li> <li>e) espropri o nazionalizzazioni di beni;</li> <li>f) correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti di cui all'ITAS 2 - <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>;</li> <li>g) eventuali proventi-ricavi e costi-oneri derivanti da operazioni o altri eventi non prevedibili o non ripetitivi disciplinati specificatamente da altri ITAS.</li> </ul> | <p>Non è chiaro se le plusvalenze e le minusvalenze sono comprese nella gestione straordinaria.</p> |

|   |  |
|---|--|
| 41 Quando le voci dei proventi-ricavi e costi-oneri sono significative, la loro natura e il loro importo sono dettagliati attraverso un'ulteriore informativa in nota integrativa.  |  |
| <b>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</b>  | Si suggerisce di valutare l'inserimento del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.   |
| 42 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto evidenzia, per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione fra il valore all'inizio dell'esercizio e il valore alla fine dell'esercizio, individuando distintamente ogni variazione intervenuta. |  |
| 43 Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.   |  |
| <b>Rendiconto finanziario dei flussi di cassa</b>   | Si chiede di valutare la necessità del rendiconto finanziario dei flussi di cassa per gli enti che adottano la contabilità finanziaria ed elaborano il conto consuntivo della gestione in termini di competenza finanziaria e di cassa.<br><br>Si segnala che l'elaborazione del rendiconto finanziario consolidato presenta elevati livelli di complessità. Si invita a prevedere appositi esempi nelle linee guida.<br><br>Si suggerisce di inserire, come previsto per gli altri prospetti, i numeri identificativi delle voci. |
| 44 Il rendiconto finanziario rappresenta i flussi di cassa in entrata e in uscita delle attività operative, di investimento e di finanziamento.   |  |
| 45 Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa è predisposto utilizzando il metodo diretto.   |  |
| 46 Lo schema del rendiconto finanziario dei flussi di cassa, allegato al presente ITAS, è obbligatorio.   | Se per i piccoli enti non sarà prevista una deroga per la tenuta della contabilità economico patrimoniale, si segnala la necessità di prevedere una deroga per tale specifico adempimento.   |
| <i>Flussi di cassa derivanti da attività operative</i>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>47 I flussi di cassa derivanti da attività operative sono relativi a tutte le attività dell'amministrazione diverse da quelle di finanziamento e di investimento.</p> <p>Rientrano fra le attività operative: i trasferimenti correnti e i trasferimenti per il finanziamento di investimenti erogati dall'amministrazione; i trasferimenti erogati dall'amministrazione a copertura di perdite qualora</p>   |  |
| <p>l'amministrazione erogante non possieda una partecipazione nell'organismo beneficiario; i trasferimenti correnti ricevuti dall'amministrazione; i trasferimenti per il finanziamento di investimenti ricevuti dall'amministrazione.</p> <p>Rientrano fra le attività operative, i pagamenti per costruire o acquisire attività possedute per la locazione a terzi e successivamente detenute per la vendita. Gli incassi derivanti da locazioni e le successive vendite di tali attività rientrano anch'essi fra le attività operative.</p>   |  |
| <p><i>Flussi di cassa derivanti da attività di investimento</i></p>  |  |
| <p>48 I flussi di cassa derivanti da attività di investimento sono relativi a operazioni di acquisto o di cessione di attività non correnti e di altre attività destinate alla vendita e di investimenti finanziari non costituenti disponibilità liquide equivalenti.</p> <p>Solo i flussi di cassa in uscita che danno luogo ad un'attività rilevata nello stato patrimoniale possiedono i requisiti per essere classificati come attività di investimento.</p> <p>Rientrano fra le attività di investimento: le anticipazioni e i prestiti concessi dall'amministrazione a terzi e il loro rimborso, i trasferimenti erogati dall'amministrazione a copertura delle perdite nell'ipotesi che l'amministrazione erogante possieda una partecipazione nei mezzi propri dell'organismo beneficiario.</p> |  |
| <p><i>Flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento</i></p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>49 I flussi di cassa derivanti da attività di finanziamento sono relativi a operazioni che danno luogo a una variazione dell'ammontare e della composizione del fondo di dotazione e del capitale di prestito dell'amministrazione.</p> <p>I trasferimenti ricevuti dall'amministrazione a copertura di perdite rientrano nelle attività di finanziamento.</p> |  |
| <p><i>Flussi di cassa in valuta estera</i></p>  |  |
| <p>50 I flussi di cassa derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera del giorno in cui il flusso di cassa si manifesta.</p>  |  |
| <p>51 Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da variazioni nei tassi di cambio in valuta estera non rappresentano flussi di cassa.</p>   |  |
| <p><i>Interessi, dividendi e assegnazioni similari</i></p>  |  |
| <p>52 I flussi di cassa derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dell'incasso di dividendi o assegnazioni similari sono indicati distintamente e inclusi fra le attività operative. Gli interessi pagati e capitalizzati ad incremento di investimenti rientrano tra le attività di investimento.</p>  |  |
| <p><i>Operazioni non monetarie</i></p>  |  |
| <p>53 Le operazioni di investimento o di finanziamento che non movimentano disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti non sono incluse nel rendiconto finanziario dei flussi di cassa. Tali operazioni sono illustrate nella nota integrativa in modo tale da fornire tutte le informazioni rilevanti.</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>54 L'amministrazione deve indicare in nota integrativa le componenti delle disponibilità liquide e delle disponibilità liquide equivalenti all'inizio e al termine dell'esercizio.</p>   |   |
| <p>Nota integrativa</p>   |   |
| <p>55 La nota integrativa completa e spiega le informazioni contenute nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio.<br/>La nota integrativa fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un commento esplicativo dei dati presentati nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa);</li> <li>b) informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai prospetti contabili (funzione integrativa).</li> </ul> | <p>Circa la separata indicazione dei beni in leasing, se l'informazione è richiesta anche nella nota integrativa, si dà luogo ad una duplicazione dell'informazione. Si chiede di precisare che la nota integrativa non deve duplicare le informazioni presenti nel bilancio.</p> |
| <p>56 In nota integrativa, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui tali voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.</p>  |   |

|  |   |
|--|---|
| <p>57 La nota integrativa contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una dichiarazione di conformità agli ITAS;</li> <li>b) l'indicazione della sede e la forma giuridica dell'amministrazione;</li> <li>c) una descrizione della natura delle principali attività dell'amministrazione;</li> <li>d) un riferimento alla legislazione di riferimento per le principali attività dell'amministrazione;</li> <li>e) la denominazione dell'amministrazione vigilante e della capogruppo (laddove esistenti);</li> <li>f) ogni altra informazione prevista dagli specifici ITAS;</li> <li>g) la destinazione del risultato economico dell'esercizio.</li> </ul>   |   |
| <p>58 Nella nota integrativa sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri di rilevazione e valutazione delle voci presentate nei prospetti contabili e, in generale, le politiche contabili rilevanti applicate, come previsto al paragrafo 59;</li> </ul>   | <p>Si suggerisce un approfondimento sul termine "criteri di rilevazione".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b) per specifiche voci presentate nei prospetti contabili, l'eventuale valore determinato con criteri diversi da quelli utilizzati ai fini dell'iscrizione nei prospetti contabili stessi, laddove previsto da un ITAS;</li> <li>c) il dettaglio delle voci presentate nei prospetti contabili;</li> <li>d) informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori;</li> <li>e) altre informazioni utili alla comprensione, alla comparazione e alla verifica delle informazioni presentate nei prospetti contabili.</li> </ul> <p>Nella sintesi delle politiche contabili rilevanti, l'amministrazione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio;</li> <li>b) la misura in cui l'amministrazione ha applicato le disposizioni transitorie contenute negli ITAS; e</li> <li>c) le altre politiche contabili utilizzate che sono rilevanti per la comprensione del bilancio di esercizio.</li> </ul> |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Principali ragioni dell'incertezza nelle stime</p>   |  |
| <p>59 Nella nota integrativa, l'amministrazione riporta, alla data di chiusura dell'esercizio, le principali ipotesi riguardanti il futuro e gli altri fattori importanti di incertezza delle stime che possono causare una rilevante rettifica ai valori contabili delle attività e delle passività nel successivo esercizio. Con riferimento a tali attività e passività, la nota integrativa include i dettagli in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la loro natura; e</li> <li>b) il loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.</li> </ul> |  |
| <p>Informativa sulle parti correlate</p>  |  |
| <p>60 L'informativa sulle operazioni con parti correlate consente agli</p>  |  |
| <p>utilizzatori di valutarne l'incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un'amministrazione, nonché sulla sua capacità di erogare i servizi.<br/>Tale informativa garantisce anche la trasparenza dell'amministrazione nei rapporti con le parti correlate.</p>  |  |
| <p>61 Le principali informazioni relative alle parti correlate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'identificazione delle parti correlate che controllano o influenzano significativamente l'amministrazione che redige il bilancio di esercizio;</li> <li>e</li> <li>b) l'identificazione delle operazioni con tali parti.</li> </ul>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>62 L'indicazione di tali informazioni è necessaria allorquando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i rapporti con parti correlate possono influenzare il modo in cui un'amministrazione opera con altre amministrazioni per raggiungere i propri obiettivi e il modo in cui essa collabora con altre amministrazioni per raggiungere obiettivi comuni o collettivi;</li> <li>b) i rapporti con le parti correlate potrebbero esporre un'amministrazione a rischi o fornire delle opportunità che altrimenti non sarebbero esistite;</li> <li>c) le parti correlate possono effettuare operazioni che le parti non correlate non effettuerebbero, oppure possono accettare operazioni a termini e condizioni diversi da quelli normalmente accessibili alle parti non correlate.</li> </ul> |  |
| <p>63 Sono richieste, altresì, informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la retribuzione corrisposte nell'esercizio di riferimento ai membri degli organi istituzionali ed al personale apicale, nonché ai loro parenti ed affini,</li> <li>b) i finanziamenti loro concessi, e</li> <li>c) i corrispettivi versati loro per i servizi forniti all'amministrazione diversi da quelli prestati in qualità di componenti dell'organo di vertice e di dipendenti.</li> </ul>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>64 Con riferimento alle operazioni tra parti correlate, diverse dalle operazioni che avrebbero luogo con termini e condizioni analoghe a quelle che l'amministrazione avrebbe adottato in una libera transazione nelle stesse circostanze, l'amministrazione riporta in nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una descrizione della natura dei rapporti con le parti correlate coinvolte nelle operazioni;</li> <li>b) una descrizione delle tipologie di operazioni verificatesi;</li> <li>c) gli importi di ciascuna operazione; e</li> <li>d) ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio di esercizio in relazione a tali operazioni.</li> </ul> |  |
| <p>65 Le informazioni relative alle single operazioni con parti correlate possono essere presentate in forma aggregata, a meno che non sia necessaria un'informativa separata per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'amministrazione.</p> <p>L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio è rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio di esercizio.</p>   |  |
| <p><b>Raffronto tra importi preventivi e consuntivi</b></p>   |  |
| <p>66 Il prospetto di conto economico riporta due colonne che espongono i valori contabili relativi al bilancio di previsione o al budget iniziale e a quello definitivo, se previsto, al fine di consentire il raffronto con i valori contabili consuntivi del bilancio di esercizio.</p>  |  |

67 L'amministrazione illustra, in nota integrativa, gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o il budget su base economico-patrimoniale definitivo e il bilancio di esercizio, se rilevanti.

L'amministrazione illustra altresì in nota integrativa gli scostamenti intervenuti tra il bilancio di previsione o budget iniziale su base economico-patrimoniale e il bilancio di previsione o budget definitivo, se rilevanti.